



Applicazione della confisca del veicolo in caso di ripetizione della guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata

FAI INFORMA 143/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con circolare dello scorso 9 Luglio, la Direzione Centrale per la Polizia stradale del Ministero dell'Interno ha fornito dei chiarimenti sull'applicazione della confisca del mezzo, in presenza di condotte ripetute nel tempo quali la guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti psico fisici (comma 15, [art.116 cds](#)).

In particolare, il comma 17 [dell'art. 116 c.d.s](#) fa scattare la confisca del veicolo per le violazioni sopra riportate in presenza di una recidiva che, sempre ai sensi del medesimo comma 15, deve avvenire nel biennio.

La circolare, dopo aver chiarito che le ipotesi sopra indicate sono state depenalizzate con il [d.lgs 8/2016](#) e che la recidiva a cui fa riferimento il comma 17 deve intendersi come "ripetizione" del comportamento illecito, afferma che le conseguenze che determinano l'applicazione della confisca del veicolo devono essere circoscritte al periodo di tempo indicato dal predetto comma 15 e, quindi, al biennio dalla prima violazione. Ne consegue che trascorso questo lasso di tempo, in presenza di un comportamento ripetuto quando sono trascorsi due anni dalla prima infrazione, la confisca del mezzo non può scattare.